



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° del

INDICE

Art. 1	GENERALITA'
Art. 2	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Art. 3	PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 4	DEFINIZIONI
Art. 5	SVOLGIMENTO GRUPPO DI POSTEGGI SETTIMANALE
Art. 6	SPOSTAMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 7	AREA DEL GRUPPO DI POSTEGGI
Art. 8	CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AREA RISERVATA AL GRUPPO DI POSTEGGI
Art. 9	SISTEMA AUTORIZZATORIO
Art. 10	CONCESSIONE DI POSTEGGIO TRAMITE BANDO
Art. 11	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 12	AUTORIZZAZIONI TIPO A
Art. 12 bis	MODALITÀ DI COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI PRESENZA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI RESISI LIBERI PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE O DI NUOVA ISTITUZIONE IN MERCATI E FIERE GIÀ ESISTENTI – (ART. 8, REGOLAM. 6/R)
Art. 13	AUTORIZZAZIONI TIPO B
Art. 14	USO DEL POSTEGGIO
Art. 15	ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI.
Art. 16	MIGLIORIA POSTEGGI
Art. 17	AUTORIZZAZIONI STAGIONALI
Art. 18	CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
Art. 19	COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
Art. 20	DIVIETO DI STRUMENTI SONORI
Art. 21	DANNEGGIAMENTI DEI SUOLI E DEGLI IMPIANTI

Art. 22	IGIENE E SICUREZZA
Art. 23	FURTI, INCENDI E DANNEGGIAMENTI
Art. 24	TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Art. 25	NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 26	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Art. 27	SANZIONI E CONFISCA DELLA MERCE
Art. 26	RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
Art. 28	DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 GENERALITA'

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, oltre a quanto stabilito con la legge 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, ai Regolamenti di polizia locale ed alle presenti norme di attuazione.

Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Agli effetti delle presenti norme, per "D.L.vo 114/98" si intende il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte 12 Novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1° marzo 2000, n.626 -3799, indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114; per "norme direttive" la normativa di esecuzione di cui alla delibera del Consiglio Comunale relativa alla programmazione del commercio su aree pubbliche; per "Regolamento regionale 6/R" Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 09/11/2015, n.6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del gruppo di posteggi su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/CC del 09-02-1989.

Il Comune adotta il seguente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98, e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, viene adottato il seguente regolamento.

Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del gruppo di posteggi per lo svolgimento del commercio su area pubblica.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del gruppo di posteggi sono disciplinate dalle presenti norme.

Art. 4

DEFINIZIONI

Ai fini del presente articolo e si intende:

per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita delle merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

per gruppi di posteggi, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata;

per gruppo di posteggi: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ne abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

per fiera gruppo di posteggi, fiera locale, sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ne abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività con la partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori.

Art. 5

SVOLGIMENTO GRUPPO DI POSTEGGI SETTIMANALE

L'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, si svolge, di norma, a cadenza settimanale, nella giornata del martedì sulla comunale piazza Europa, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

L'accesso all'area del gruppo di posteggi da parte degli operatori è consentito dalle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00; il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro di merci ed attrezzature non oltre le ore 14.00.

Eventuali deroghe al giorno e agli orari così individuati potranno essere stabilite con ordinanza del Sindaco, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in materia.

L'esercizio del commercio sull'area di gruppo di posteggi è subordinato alla concessione o assegnazione di posteggio.

Chiunque acceda all'area di gruppo di posteggi è soggetto all'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di polizia municipale o comunque dal personale preposto al servizio.

Art. 6

SPOSTAMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

E' fatta salva la facoltà del Sindaco, qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza ed igiene, viabilità o polizia stradale e comunque di pubblico interesse, di anticipare o posticipare il giorno di svolgimento del gruppo di posteggi o di sospendere temporaneamente qualunque forma di commercio su aree pubbliche attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative.

Il Comune, concordando con le rappresentanze degli operatori interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può disporre lo spostamento, l'anticipazione o la posticipazione del gruppo di posteggi in concomitanza con particolari ricorrenze o manifestazioni di rilevanza particolare.

I posteggi che sono interessati agli spostamenti temporanei sopra citati, vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione indicata nel provvedimento comunale che stabilisce lo spostamento.

I nuovi posteggi sono assegnati in base alla scelta effettuata dagli operatori interessati, che esprimono secondo un ordine di priorità determinato dalla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed in subordine dall'anzianità risultante dalla data di iscrizione al registro imprese.

Art. 7
AREA DEL GRUPPO DI POSTEGGI

Al fine di garantire un'adeguata viabilità, nonché garantire sulla piazza stessa una fluida circolazione di eventuali mezzi di soccorso, l'ampiezza complessiva massima dell'area del gruppo di posteggi è stabilita come segue:

Superficie riservata ai commercianti su area pubblica per il settore alimentare e non alimentare	Mq 240
--	--------

La forma del gruppo di posteggi è quella rettangolare, per la vendita di prodotti non alimentari e alimentari.

L'area mercatale è suddivisa in posteggi, numerati progressivamente e delimitati da appositi segni sul manto stradale.

I posteggi, a loro volta, sono suddivisi nei seguenti settori merceologici:

N. 01	Settore alimentare tipologia "FRUTTA E VERDURA";
N. 02	Settore alimentare tipologia "SALUMI E FORMAGGI";
N. 03	Settore alimentare tipologia "PRODOTTI ITTICI";
N. 04	Settore alimentare tipologia "PRODOTTI A BASE DI CARNE";
N. 05	Settore alimentare tipologia "PRODOTTI DOLCIARI";
N. 06	Settore non alimentare

La dimensione dei posteggi è per tutti gli operatori di 40 mq; 8 ml a fronte e 5 ml di profondità.

I posteggi dotati di collegamenti tecnologici (alla rete idrica, alla fognatura ed alla rete elettrica) sono riservati agli operatori che esercitano il commercio dei prodotti alimentari deperibili, secondo le modalità previste dall' art. 10 , comma 2, della Delibera regionale n. 626-3799 e dall' Ordinanza del 26705/95 del Ministero della Sanità.

Art. 8
CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AREA RISERVATA AL GRUPPO DI POSTEGGI.

Dalle ore 06.00 alle ore 14.00, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al gruppo di posteggi, ad eccezione degli automezzi di emergenza e di soccorso, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento del gruppo di posteggi.

E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché i posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di gruppo di posteggi esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 9
SISTEMA AUTORIZZATORIO

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalle presenti norme.
2. Il responsabile del procedimento rilascia altresì le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica in forma itinerante.

Art. 10
CONCESSIONE DI POSTEGGIO TRAMITE BANDO.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia A e della relativa concessione di posteggio è inoltrata, , al Comune, sulla base delle indicazioni contenute in un apposito bando comunale ed a quelle contenute nel successivo art. 12.

Il bando comunale è assunto previo accertamento delle disponibilità dei posteggi e contiene:

- Il modello di domanda da utilizzarsi;
- il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza;

- il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio entro il quale l'istanza deve essere presentata al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e della vigente normativa in materia.

Il bando comunale è pubblicato sul B.U.R e affisso, per trenta giorni, all'albo pretorio comunale.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Le domande pervenute al comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

La concessione di posteggio fisso è rilasciata dal Comune, non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Nei casi di cessazione di azienda, la durata di concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Il subentrante ha altresì il diritto di sostituire il dante causa nelle graduatorie di assegnazione dei posteggi liberi e temporaneamente non occupati.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo corrispondenti complessivamente a 18 mercati settimanali, salvo documentata assenza per malattia, gravidanza o servizio militare

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio, di cui sopra, previste dall'art. 29, comma 4, lettera b), del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, oltre il periodo di ferie di trenta giorni nell'arco dell'anno, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza dei gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

L'organo comunale competente può revocare la concessione del posteggio fisso o giornaliero per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

La concessione di posteggio fisso o giornaliero comporta da parte dell'operatore interessato la accettazione delle presenti norme di regolamentazione del gruppo di posteggi.

Art. 11
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
 - a) Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b) Oggetto del procedimento;
 - c) Persona responsabile del procedimento;
 - d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) Termine di conclusione del procedimento.
3. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del **D.P.R. 160/2010**, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
4. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
5. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
6. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
7. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
8. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
9. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

10. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Art. 12 AUTORIZZAZIONI DI TIPO A).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al comune apposita domanda utilizzando il modello predisposto regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio sulle zone di sosta prolungata.
3. Decorso la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7, del Regolamento Regionale 6/R, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
 - a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di gruppo di posteggi o fiera fino a cento posteggi;
 - b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di gruppo di posteggi o fiera con oltre cento posteggi.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
6. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 11 della presente normativa.

Art. 12 bis

Modalità di computo dell'anzianità di presenza per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti – (Art. 8, regolam. 6/r)

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.
2. L'anzianità acquisita sul posteggio o sul gruppo di posteggi è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale “spunta” sul posteggio medesimo o sul gruppo di posteggi, computate in modo direttamente proporzionale che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio: $(40/n^{\circ} \text{ max presenze}) \times n^{\circ} \text{ presenze maturate} = \dots \text{punti}$.
3. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluyente che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

Art. 13

AUTORIZZAZIONI DI TIPO B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.
3. La procedura seguirà quanto previsto dall'articolo 11 della presente normativa, per quanto applicabili.

Art. 14

USO DEL POSTEGGIO.

Fermo restando il rispetto della presente normativa in materia contributiva e fiscale, il titolare dell'autorizzazione può farsi temporaneamente sostituire senza particolari formalità da familiari coadiuvanti o da dipendenti che, durante l'attività di vendita, siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché del banco, attrezzature e merci appartenenti effettivamente alla persona titolare della relativa autorizzazione e occupino il posto

assegnato. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

E' vietata la collocazione a terra della merce esposta, fatta eccezione per gli animali vivi, fiori e piante, macchinari ed attrezzature, mobili ed articoli di arredamento ed altri prodotti simili.

I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizioni delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

La tenda o tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad almeno due metri di altezza e la sua proiezione ortogonale sul selciato non potrà eccedere i limiti dell'area assegnata.

E' consentito a soggetti titolari di autorizzazione con posteggio assegnato su uno stesso gruppo di posteggi e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio di posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni vigenti previste dalle leggi e dai regolamenti locali e l'assetto organizzativo e merceologico del gruppo di posteggi, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitarie, nonché nei limiti di carattere merceologico stabilito dal presente Regolamento, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il Comune provvede ad annotare le assenze dei titolari dei posteggi fissi, al fine di una corretta applicazione dell'istituto della decadenza previsto dall'art. 29, comma 4, lettera b, del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, o ferie, a condizione che l'interessato provveda a presentare adeguata documentazione giustificativa.

Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del gruppo di posteggi, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Sarà considerato assente l'operatore titolare di posteggio fisso che non provvede ad occuparlo entro le ore 08.00 con la relativa attrezzatura ed esercitarvi l'attività fino alle ore 10.00 del giorno di gruppo di posteggi, fatti salvi i casi in cui dovessero verificarsi gravi avversità atmosferiche o altri eventi di forza maggiore, tali da compromettere il regolare svolgimento dell'attività.

Costituisce condizione di concessione di posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, nel giorno di svolgimento del gruppo di posteggi, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

Il Comune provvederà a collocare, laddove l'attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 capo III della L. n. 3 del 16.01.2003 avente ad oggetto "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e degli artt. 10 e 16 della L.689/81 e s.m.i., il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 12, i posteggi fissi resi disponibili per cessazione dell'attività, per decadenza o revoca della concessione, o per altre cause, potranno essere assegnati definitivamente, secondo le disposizioni regionali e quelle contenute nel presente Regolamento, agli operatori interessati oppure potranno essere assegnati giornalmente agli operatori del settore, muniti di regolare autorizzazione, che ne facciano richiesta.

Nella cessione di proprietà o di gestione per atto fra vivi o per causa di morte o in caso di subingresso dell'attività commerciale di tipologia A le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Art. 15 **ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI.**

Sono posteggi assegnabili giornalmente quelli non concessi in forma fissa, ovvero quelli disponibili per temporanea assenza dei concessionari.

Per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati o durante il periodo di non utilizzazione degli stessi da parte del titolare, l'assegnazione avviene secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Regionale 6/R.

L'assegnazione dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del gruppo di posteggi, con inizio alle ore 08.00.

Il Comune provvede ad annotare le presenze dei richiedenti l'assegnazione dei posteggi, non occupati, per la formazione della graduatoria di assegnazione giornaliera.

Sarà considerato presente l'operatore privo di posteggio fisso che partecipa all'assegnazione giornaliera, a prescindere dal fatto che questi ottenga o meno l'assegnazione di posteggio.

Non sarà considerato presente l'operatore privo di posteggio fisso che, partecipando all'assegnazione giornaliera, ottenga l'assegnazione di un posteggio, ma non provveda ad occuparlo ed

esercitarvi l'attività fino alle ore 10.00 del giorno di gruppo di posteggi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'art. 11, del presente regolamento.

Qualunque sia la manifestazione, i posteggi riservati agli agricoltori non possono essere destinati ed essere occupati da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori, di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 16 MIGLIORIA POSTEGGI

Potranno essere autorizzate eventuali richieste di miglioramento di posto presentate dai concessionari di posteggi fissi, subordinatamente al parere favorevole da parte del competente Ufficio commercio.

Art. 17 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo limitato di tempo nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche a posto fisso, è soggetta a regime decennale.

Il computo delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.

Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello cui ha inizio.

Art. 18 CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

In occasione di particolari ricorrenze e di festeggiamenti, potranno essere rilasciate concessioni temporanee di posteggi extramercatali ai commercianti su aree pubbliche.

Art. 19

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche per le quali non esista un espresso divieto derivante da disposizioni di legge, ovvero sia stato imposto per ragioni di pubblico interesse con ordinanza del Sindaco o del responsabile di servizio.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza.

L'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi genere, che l'operatore ha l'onere di depositare negli appositi contenitori.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno rispettare l'orario di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa che pongono in vendita prodotti dello stesso genere.

E' fatto obbligo di utilizzare veicoli e/o attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi all'arredo urbano.

Per gli autobanchi è indispensabile l'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo per l'utilizzo dello stesso.

Gli agricoltori che intendano porre in vendita i loro prodotti in forma itinerante dovranno essere muniti di certificato in carta libera rilasciata dal Sindaco o di comunicazione di inizio attività, in data non anteriore ad un anno, attestante la loro qualità, l'ampiezza dei terreni utilizzati e la natura dei prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento. L'agricoltore titolare della documentazione di cui sopra dovrà essere fisicamente presente sul posto.

ART. 20

DIVIETO DI STRUMENTI SONORI

E' fatto divieto di impiegare sul gruppo di posteggi e nell'esercizio del commercio in forma itinerante strumenti sonori quali microfoni, amplificatori, altoparlanti, ecc., per attirare l'attenzione degli acquirenti illustrando le qualità e la convenienza dei propri prodotti.

I commercianti su aree che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare apparecchi di diffusione sonora con emissioni acustiche contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 21

DANNEGGIAMENTI DEI SUOLI E DEGLI IMPIANTI

E' fatto divieto di danneggiare, deteriorare ed insudiciare gli impianti, le attrezzature, le dotazioni ed il suolo dell'area del gruppo di posteggi e di quelle adiacenti.

Art. 22
IGIENE E SICUREZZA

La realizzazione e la manutenzione degli impianti tecnologici e la messa in sicurezza dell'area mercatale, prevista dall' art. 10 della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n.626 – 3799, sono a carico del Comune.

Il consumo della corrente elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti sarà a carico degli operatori interessati.

Art. 23
FURTI, INCENDI E DANNEGGIAMENTI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti, degli incendi e dei danneggiamenti che si dovessero verificare sul gruppo di posteggi o nelle adiacenze di questo a danno dei beni di proprietà degli operatori commerciali o di terzi.

Art. 24
TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il Comune determina la misura e le modalità di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico relativa al posteggio assegnato, in base alle disposizioni vigenti in materia.

Il mancato ovvero il ritardato pagamento della tassa di posteggio comporta la sospensione o la revoca della relativa concessione, oltre alle sanzioni pecuniarie ed alle sovrattasse previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 25
NORME DI COMPORTAMENTO

I commercianti su aree pubbliche :

- hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del gruppo di posteggi e senza arrecare danno o intralcio alle altre attività;
- devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori e dei funzionari addetti alla vigilanza e alla direzione del gruppo di posteggi;

- non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta a chi ne corrisponda il prezzo;
- devono adempiere, secondo le modalità di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- devono curare la pulizia ed il decoro proprio e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita, delle sue immediate vicinanze e delle attrezzature aziendali;
- devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari comunali competenti;
- devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale e comunque di pubblico interesse.

Chiunque acceda al gruppo di posteggi ed alle sue immediate adiacenze dovrà evitare comportamenti atti a compromettere il regolare svolgimento del gruppo di posteggi e arrecare danno o intralcio alle altre attività.

In particolare è vietato soffermarsi nei passaggi e tra i banchi di vendita oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di gruppo di posteggi, recando intralcio al transito ed all'accesso degli utenti.

Art. 26

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

All'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento procedono gli operatori di polizia municipale del Comune di S.Vittoria d'Alba.

Possono altresì procedere all'accertamento della violazioni gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 27

SANZIONI E CONFISCA DELLA MERCE

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 31 marzo 1998, n. 114, le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dagli spazi previsti dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.lgs. 114/98.

Agli effetti del precedente comma non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio abusivamente occupato.

La merce confiscata deve essere distrutta, qualunque sia il suo valore.

Equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza, a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguano tali fini.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 come previsto dall'art.29, comma 2, del Decreto legislativo 114/98.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno l'organo comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art.28

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sarà applicabile la normativa generale vigente in materia.

Art. 29

DISPOSIZIONI FINALI

La competenza ad emettere i provvedimenti autorizzativi, di sospensione o di revoca degli stessi e di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e di cui agli artt. 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai responsabili del servizio;

I commercianti su aree pubbliche che vendono direttamente al pubblico i loro prodotti, dovranno rispettare le direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi;

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia;

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini ordinari di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

Figura 6: l'organizzazione del mercato in progetto

scala 1:350

- parcheggio pubblico
- marciapiede
- verde pubblico
- posteggi alimentari
- posteggi extralimentari

